

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

## IL RESPONSABILE

**GIOVANNI SANTANGELO**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2011. 0113339  
del 06/05/2011



**Alle Strutture tecniche competenti  
in materia sismica**

**OGGETTO:** parere in merito all'art. 11, comma 2, lettera b), della L.R. n. 19 del 2008 e coordinamento con l'art. 22, comma 2, della medesima legge.

Da più parti è stata posta la questione dell'interpretazione ed applicazione dell'art. 11, comma 2, lettera b), della L.R. n. 19 del 2008 e del suo coordinamento rispetto all'art. 22, comma 2, della medesima legge.

1. L'art. 11, comma 2, lettera b), prevede che sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche nei Comuni a bassa sismicità, i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche.

Per quanto riguarda le fattispecie riconducibili alla “violazione delle norme antisismiche”, si precisa che per tali abusi deve intendersi sia la violazione della normativa tecnica per le costruzioni (la quale definisce i principi e le regole per il progetto, per l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni), sia la violazione delle norme procedurali che stabiliscono l’obbligo del deposito del progetto strutturale o il rilascio dell’autorizzazione preventiva sismica.

Tale obbligo è previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001 (artt. 93 e 94) e dalla L.R. n. 19/2008, la quale agli articoli 11 e 13 prevede che i lavori non possano essere avviati se non è stata rilasciata l'autorizzazione preventiva sismica (sempre necessaria nei comuni a media sismicità e nei casi di cui all'art. 11, comma 2) o se non è stato depositato il progetto strutturale (nei Comuni a bassa sismicità).

Il D.P.R. n. 380/2001, art. 95, comma 1, prevede inoltre che la violazione di tali obblighi costituisce reato contravvenzionale, punito con l'ammenda da euro 206 a euro 10.329.

Viale Aldo Moro, 30  
40127 Bologna

tel 051.527.6979  
fax 051.527.6019

aaggprogrammazione@regione.emilia-romagna.it  
www.regione.emilia-romagna.it

L'ammenda viene comminata dal giudice in sede penale, a seguito dell'accertamento giudiziale della contravvenzione.

Si ha dunque un illecito per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo del deposito del progetto, a prescindere dalla circostanza se la costruzione realizzata è conforme o meno alla normativa tecnica per le costruzioni. La Cassazione penale, Sez. III, Sent. 24 -03-2010, n. 11271, a tal proposito, afferma che *“è assolutamente pacifico, inoltre, che le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della P.A. Ne deriva che l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio delle attività (cfr. Cass. Pen. Sez. 3<sup>a</sup>, 17 giugno 1997 n. 5738).”*.

Per cui il mancato deposito del progetto configura certamente una violazione della normativa antisismica, che fa scattare la necessità dell'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. n. 19 del 2008.

Da notare altresì che la concessione del permesso di costruire in sanatoria estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche (ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001) ma, per consolidata giurisprudenza, la causa estintiva non può applicarsi agli altri reati che riguardano altri aspetti delle costruzioni ed aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come i reati relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere di conglomerato cementizio.<sup>1</sup>

2. Quanto previsto dall'art. 11, comma 2, lettera b), ossia la necessità dell'autorizzazione a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche, va coordinato con l'art. 22, comma 2, della L.R. n. 19 del 2008, ai sensi del quale *“Fuori dai casi di cui al comma 1, il titolo*

---

<sup>1</sup> Si veda Cass. Pen. Sez. III, 21-03-2002, n. 11511, che afferma: *“È orientamento consolidato di questa Corte, suffragato anche dalla Consulta (C. Cost. ord. 30 aprile 1999, n. 149), come ricorda la sentenza impugnata, che il rilascio in sanatoria delle concessioni edilizie, effettuato ai sensi degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come espressamente previsto al terzo comma del citato art. 22, determina l'estinzione dei soli “reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti” e quindi si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa legge, in cui (art. 13) sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria (opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, ecc.). Ne deriva l'inapplicabilità della causa estintiva agli altri reati che riguardino altri aspetti delle costruzioni ed aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come i reati relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero dall'art. 1-sexies del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale.”*.

*in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere conformi le opere alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria. A tal fine l'interessato presenta istanza di autorizzazione o deposita il progetto strutturale dell'intervento ai sensi della presente legge."*

In realtà non può verificarsi l'ipotesi del "deposito del progetto strutturale dell'intervento", in quanto per effetto della violazione della normativa antisismica scatta l'obbligo dell'autorizzazione, anche qualora sarebbe stato sufficiente il deposito.

Il richiamo al deposito del progetto strutturale è una evidente imprecisione del testo legislativo, da correggere in occasione di un prossimo intervento legislativo, che non può tuttavia mettere in dubbio il chiaro disposto dell'art. 11, comma 2, L.R. n. 19/2008, che richiede, in caso di abuso per le ragioni sopra ricordate, un provvedimento espresso in sanatoria della struttura tecnica competente in materia sismica.

Cordiali saluti.

RL

dott. Giovanni Santangelo  


